

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 73-2405

L.R. 12/10/1978 n. 63 articoli nn. 14, 15, 18, 20, 50 e 51. Approvazione Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e per la conduzione aziendale e revoca D.G.R. n. 43 - 2244 del 22/06/2011.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

La Legge Regionale n. 63 del 12/10/1978, tra l'altro, prevede la concessione agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di contributi negli interessi ai sensi:

1. dell'art. 14 per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali, nonché gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi;
2. dell'art. 18 per l'acquisto e l'impianto di strutture e di attrezzature stabili per le colture di pregio e per l'impianto di colture floricole poliennali;
3. degli artt. 15, 20 e 51 per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole rispettivamente per il settore zootecnico, delle colture pregiate e per i restanti settori di produzione agricola;
4. dell'art. 50 per prestiti di conduzione aziendale.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-9076 dell'1/07/2008 ha adeguato i regimi di aiuto di stato relativi agli investimenti nelle aziende agricole istituiti dalla L.R. n. 63/78, tra i quali anche quanto previsto dagli articoli 14, 15, 18, 20 e 51, agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 27 dicembre 2006.

Con riferimento alla normativa di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, gli investimenti ammissibili a finanziamento sono tutti di tipo materiale distinguibili in strutture, impianti e macchinari fissi (Investimenti fondiari: artt. 14 e 18) ed in macchine ed attrezzature agricole (Investimenti agrari: artt. 15, 20 e 51).

La D.G.R. n. 30-7048 dell'8/10/2007 e s.m.i. prevede che, a partire dall'1/01/2008, la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, di cui all'articolo 50 della L.R. n. 63/78, avvenga sotto forma di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 (ora Reg. 1535/2006) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato e del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") per le altre imprese agricole.

Visto l'articolo 2 della L.R. n. 17/99 che trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli

interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

visto l'articolo 6 della L.R. n. 17/99 punto 1 che stabilisce la riserva alla competenza della Regione delle funzioni amministrative conferite agli enti locali ed all'attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;

ritenuto opportuno che la programmazione relativa ai contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e per la conduzione aziendale avvenga in modo unitario a livello regionale, demandando alle Province le fasi di istruttoria e di accertamento avvenuto acquisto ed esecuzione delle opere, per consentire una migliore razionalizzazione delle risorse finanziarie;

tutto ciò premesso, si istituisce un programma regionale:

- per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura al fine, tra l'altro, di raggiungere gli obiettivi previsti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" e dalla D.G.R. n. 26-9076 dell'1/07/2008 quali:

1. riduzione dei costi di produzione (ottenuti anche con l'installazione o l'utilizzo di impianti di energie alternative)
2. miglioramento e riconversione della produzione;
3. miglioramento della qualità;
4. tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

- per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale di cui la L.R. n. 63/78 art. 50, sulla base delle disposizioni per l'attuazione approvate con DGR 30-7048 dell'8/10/2007 e s.m.i.

evidenziato che il programma si configura come completamento degli interventi di cui agli atti deliberativi della D.G.R. n. 40-9259 del 21 luglio 2008 "Programma di meccanizzazione agricola" ai sensi della L.R. 23 maggio 2008 n. 12 art. 10 e della D.G.R. n. 47-9714 del 30/09/2008 "Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili" ai sensi della L.R. 25 giugno 2008 n. 17 art. 1, ed opera con identità di obiettivi e destinatari ed è in linea con la filosofia stessa degli atti citati;

tenuto conto che con la Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 18/11/2008 sono stati impegnati € 2.000.000,00 sul capitolo 272310/08 (I. 5243/08) con riferimento all'art. 10 della L.R. n. 12/2008 e con la Determinazione Dirigenziale n. 1054 del 19/11/2008 sono stati impegnati € 1.000.000,00 (I. 5655/08) con riferimento alla L.R. n. 17/2008 art. 1 "Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili";

preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 04/05/2011 è stata disposta la chiusura del bando di cui alla L.R. n. 17/2008 art. 1;

verificato che le somme ancora utilizzabili per entrambi i sopraccitati interventi ammontano a € 1.151.833,00 di cui € 270.920,00 in riferimento all'impegno n. 5243/08 assunto con D.D. n. 1014 del 18/11/2008 e di € 880.913,00 in riferimento all'impegno n. 5655/08 assunto con D.D. n. 1054 del 19/11/2008;

verificata la copertura finanziaria di € 900.000,00 sulle disponibilità dell'UPB 11032 del bilancio di previsione 2011;

tenuto conto della particolare contingenza economica che induce all'ottimizzazione delle risorse disponibili;

ribadito che la somma viene destinata ad interventi riguardanti gli articoli 14, 15, 18, 20, 50 e 51 della L.R. 12/10/1978 n. 63;

acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per l'Agricoltura riunitasi il 16/02/2011;

sentito il comitato di cui l'articolo 8 della L.R. n. 17/99;

tenuto conto che il programma così come sopra illustrato, è stato approvato con D.G.R. n. 43-2244 del 22/06/2011;

valutate le osservazioni pervenute successivamente alla predetta deliberazione e considerata la fondatezza delle stesse nel determinare un più completo quadro d'intervento, alla luce delle necessità del comparto agricolo;

ritenuto di modificare l'allegato A, parte integrante della citata deliberazione;

evidenziato che per motivi di chiarezza amministrativa e al fine di rendere agevole la consultazione degli atti da parte dei destinatari del provvedimento, si rende opportuno sostituire interamente la precedente deliberazione procedendo alla revoca dell'intero provvedimento citato;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

1. di revocare la D.G.R. n. 43-2244 del 22/06/2011 avente per oggetto: "L.R. 12/10/1978 n. 63 articoli nn. 14, 15, 18, 20, 50 e 51. Approvazione Piano Verde – Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e per la conduzione aziendale."

2. di approvare un Programma regionale, definito "Piano Verde" (allegato A e allegato B), per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e, a partire dal 2012, per la conduzione aziendale, finalizzato alla:

- realizzazione di investimenti materiali in agricoltura, con riferimento alla L.R. 12/10/1978 n. 63, artt. 14, 15, 18, 20 e 51, così come descritto nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

- conduzione aziendale, con riferimento alla L.R. 12/10/1978 n. 63 art. 50, sulla base delle disposizioni per l'attuazione approvate con D.G.R. n. 30-7048 dell'8/10/2007 e s.m.i, così come descritto nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione.

3. che, ai sensi del punto 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 17/99, gli interventi relativi al presente programma regionale per concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e per la conduzione aziendale, avvengano in modo unitario a livello regionale, lasciando alle Province la gestione delle fasi istruttorie, di accertamento avvenuto acquisto ed esecuzione delle opere, per consentire una migliore razionalizzazione delle risorse finanziarie;

4. di dare atto che l'attuazione del programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura, con riferimento alla Legge Regionale 12/10/1978 n. 63, artt. 14, 15, 18, 20 e 51, trova copertura finanziaria sulle disponibilità dell'UPB 11032 del bilancio di previsione 2011 per € 900.000,00 e con gli impegni assunti negli anni precedenti sul capitolo n. 272310/08 (I. 5243/08), per € 270.920,00 determinazione n. 1014 del 18/11/2008 e sul capitolo n. 272308/08 (I. 5655/08) per € 880.913,00 det. n. 1054 del 19/11/2008;

5. di dare atto che l'attuazione, a partire dal 2012, del programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale, con riferimento alla Legge Regionale 12/10/1978 n. 63, art. 50, trova copertura finanziaria sulle sopra richiamate disponibilità dell'UPB 11032 non utilizzate per il programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e sulle eventuali somme stanziare sul bilancio di previsione 2012;

6. di stabilire che le risorse possono essere destinate indifferentemente ai singoli interventi del piano, in funzione delle necessità rilevate nel corso dell'attuazione del programma con atti dirigenziali;

7. di incaricare la Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, di porre in essere gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE E ALLA CACCIA E PESCA

L.R. 12/10/78, n. 63, articoli nn. 14, 15, 18, 20 e 51.

Piano Verde

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura.

Disposizioni per l'attuazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. n. 63/78 artt. n. 14, 15, 18, 20 e 51, adeguata con D.G.R. n. 26-9073 del 01/07/2008 agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (2006/C 319/01) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 27 dicembre 2006 .

La concessione degli aiuti si applica agli investimenti connessi con la produzione primaria dei prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato. Non si applica invece agli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e la commercializzazione degli stessi prodotti così come indicato negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (2006/C 319/01).

Per produzioni primarie di prodotti agricoli si intendono le produzioni derivanti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali, cioè da attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo o il bosco nonché le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Coerentemente alle normative citate, non sono considerate trasformazione o commercializzazione le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole , come la raccolta, il taglio, la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

A titolo esemplificativo possono essere considerate attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per conservazione di sementi, cereali, riso, semi oleosi, ceratura, calibratura, lucidatura, confezionamento, decorticazione, macerazione, refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori e insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita.

Il programma trova copertura finanziaria sulle disponibilità dell'UPB 11032 del bilancio di previsione ammontanti complessivamente ad € 2.051.833,00.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione Piemonte, per investimenti connessi con la produzione dei prodotti agricoli, condotte da imprenditori agricoli singoli od associati in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

L'azienda che riceve l'aiuto deve inoltre avere una dimensione fisica minima (valutata in termini di giornate lavorative convenzionali annue di 8 ore, sulla base delle usuali tabelle di giornate lavorative annue per coltura ed allevamento) pari almeno a:

- 130 giornate per le zone classificate come svantaggiate (montagna);
- 180 giornate per le zone classificate di collina;
- 210 giornate per le zone classificate di pianura.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

In conformità a quanto previsto dall'Amministrazione Regionale nel P.S.R. 2007-2013, non possono beneficiare degli aiuti:

1. le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione se prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
2. le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
3. le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
4. le imprese che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto per mancato rispetto delle norme sulle quote latte.

Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda e devono essere mantenuti almeno fino alla liquidazione del contributo a seguito dell'accertamento finale.

Trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei pagamenti di cui ai precedenti punti riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità della domanda stessa e possono essere regolarizzate purché ciò avvenga prima della concessione del contributo. Il mantenimento del requisito è verificato anche prima dell'accertamento finale e della conseguente liquidazione del contributo stesso.

LOCALIZZAZIONE

Gli investimenti fissi devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte. Le macchine ed attrezzature agricole devono risultare nella disponibilità di imprese agricole operanti sul territorio della Regione Piemonte.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

INVESTIMENTI FONDIARI - STRUTTURE, IMPIANTI E MACCHINARI FISSI (L.R. n. 63/78 artt. n. 14 e 18).

Sono finanziabili la costruzione e il potenziamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture per la produzione dei prodotti agricoli.

Fanno parte degli investimenti finanziabili anche gli impianti elettrici, idrici, termici, di refrigerazione ed i cablaggi informatici necessari ad assicurare una normale funzionalità delle strutture, nonché gli impianti produttivi fissi.

Le spese generali e tecniche potranno essere ammesse a finanziamento nella misura massima del 6% dell'importo relativo agli investimenti previsti, elevato al 7% per le imprese ubicate in montagna.

Le stesse dovranno essere comunque oggetto di fatturazione in sede di rendicontazione finale.

INVESTIMENTI AGRARI - ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE (L.R. n. 63/78 artt. 15, 20 e 51)

Sono finanziabili l'acquisto di macchine e attrezzature agricole e l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza mediante l'utilizzo delle linee guida INAIL o, in caso di assenza di linee specifiche, di altri soggetti (Es. ENAMA , CNR-IMAMOTER).

NORME DI CARATTERE GENERALE

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi riconducibili alle attività di trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ai sensi degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", del regolamento (CE) n. 1857/2006 e della D.G.R. n. 26-9076 del 01/07/2008 gli investimenti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- riduzione dei costi di produzione (ottenuti anche con l'installazione o l'utilizzo di impianti di energie alternative);
- miglioramento e riconversione della produzione;
- miglioramento della qualità;
- tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

In caso di investimenti plurimi, l'obiettivo deve essere quello dell'investimento che prevede il maggiore costo.

Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

Si considerano «investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti minimi comunitari»:

- a) nel caso di norme che non prevedono un periodo transitorio, investimenti avviati non più di due anni dalla data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori;
- b) nel caso di norme che prevedono un periodo transitorio, investimenti effettivamente avviati prima della data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori.

ESCLUSIONI

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Gli aiuti non possono essere concessi in caso di semplici investimenti di sostituzione, salvo investimenti di sostituzioni in caso di calamità naturali.

Si intendono «investimenti di sostituzione» gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato.

Valgono le esclusioni previste dalle Linee guida del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 14/02/2008 – Dipartimento delle Politiche di sviluppo economico e rurale, come meglio specificato nelle disposizioni attuative.

In particolare non sono inoltre ammissibili gli investimenti:

- investimenti fatturati prima della domanda telematica e la relativa certificazione dell'esistenza di risorse finanziarie sufficienti al finanziamento. L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla concessione provinciale, senza che nulla possa essere vantato nei confronti della Regione Piemonte in caso di non ammissione definitiva o variazione delle risorse disponibili.
- acquisto terreni, fatto salvo quelli destinati a sedime di strutture oggetto di finanziamento, comunque nel limite massimo del 10 % delle spese ammissibili;
- acquisto fabbricati;
- sistemazione (sbancamento e livellamento) del terreno, salvo casi di entità limitata, di comprovata necessità e comunque funzionali alla realizzazione delle strutture oggetto di domanda di finanziamento;
- demolizioni, fatta salva la rimozione e lo smaltimento delle coperture in eternit;
- lavori di ordinaria manutenzione e di abbellimento;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature usate;
- acquisto di mobili e arredi per ufficio;
- acquisto di mezzi di trasporto non iscrivibili all'U.M.A.;
- acquisto di attrezzatura minuta, materiali di consumo e tutti gli acquisti non soggetti ad ammortamento;
- attrezzature per il contenimento e l'imballaggio dei prodotti;
- opere non strettamente produttive (sale riunioni, recinzioni, piazzali, parcheggi, alloggi custode, abitazione imprenditore...).

Gli investimenti fatturati prima della domanda telematica e la relativa certificazione dell'esistenza di risorse finanziarie sufficienti al finanziamento non sono finanziabili.

La spesa per IVA, imposte o tasse non è mai ammissibile a finanziamento.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Potrà essere concesso un contributo attualizzato negli interessi su prestiti della durata fino a 5 anni per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza e fino a 10 anni per la realizzazione di strutture, impianti e macchinari fissi.

E' possibile concedere aiuti pari a 3,0 punti percentuali per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina e pari a 3,5 punti percentuali per le imprese ubicate in zona montana.

Il contributo sarà calcolato sulla base di rate di rimborso con periodicità semestrale. I prestiti potranno comunque avere periodicità di rimborso diverse da quella semestrale.

Il tasso di attualizzazione del contributo è pari a 4,25%.

L'entità del contributo, espresso in punti percentuali, non potrà essere superiore al tasso di interesse applicato dall'istituto di credito.

Qualora il prestito sia assistito da garanzia prestata da un confidi che operi in agricoltura e che rispetti i requisiti previsti dall'art. 13 della L. n. 326/2003, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 0,60 punti percentuali nel caso di prestiti della durata fino a 5 anni per investimenti agrari e pari a 0,80 punti percentuali nel caso di prestiti fino 10 anni per investimenti fondiari.

Affinché il citato contributo aggiuntivo possa essere riconosciuto, è necessario che la garanzia prestata dal confidi sia pari almeno al 50% dell'importo del prestito in caso di finanziamenti chirografari ed almeno al 30% in presenza di finanziamenti ipotecari.

La durata del prestito bancario potrà essere maggiore a quelle sopra indicate e l'importo del prestito potrà essere maggiore della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo che il contributo attualizzato negli interessi sarà calcolato sulla base delle durate massime rispettivamente di 5 e 10 anni e sulla base della spesa ammessa a finanziamento.

Non sono ammissibili al finanziamento investimenti materiali per i quali sono stati già ottenuti aiuti previsti dal P.S.R. 2007-2013 o da altri aiuti di origine comunitaria (OCM, ecc.). Altri enti o istituzioni potranno concedere aiuti aggiuntivi nel limite fissato dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal regolamento (CE) n. 1857/06.

Le domande saranno ammesse a finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Al fine di ottimizzare le risorse dando effettivo accesso ai finanziamenti a soggetti che necessitino dell'aiuto, si stabilisce che il prestito non potrà essere estinto prima che sia trascorso almeno la metà del periodo di ammortamento pena la revoca pro quota dell'aiuto concesso.

In ogni caso l'intensità lorda dell'aiuto (E.S.L.) attualizzato non potrà superare il 40% dei costi ammissibili.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare € 400.000,00 erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi.

Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla sezione II, parte II del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

LIMITI DI SPESA

La spesa richiesta per ciascuna domanda dovrà rispettare i seguenti limiti:

Tipologia interventi ammissibili	Spesa richiesta minima	Spesa richiesta massima
<u>Investimenti Fondiari</u>		
STRUTTURE, IMPIANTI E MACCHINARI FISSI	20.000,00	300.000,00
<u>Investimenti Agrari</u>		
ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE (1)	5.000,00	150.000,00 (2)

(1) Per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza, ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, la spesa minima e massima ammissibile per ciascun bene adeguato è pari rispettivamente ad € 1.500,00 ed € 5.000,00.

(2) Nel caso di acquisto esclusivo di macchine agricole di particolare costo, quali mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici e vendemmiatrici semoventi, la spesa richiesta massima è aumentata ad € 200.000,00.

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda dovrà essere predisposta e presentata utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata dalla procedura dovrà essere presentata (debitamente sottoscritta) al settore agricoltura della competente Provincia, all'Istituto di credito prescelto, e, se prevista la garanzia, al confidi prescelto nei termini previsti dai rispettivi bandi.

Dovranno essere presentate domande separate per gli investimenti agrari e per gli investimenti fondiari.

Ciascun beneficiario non può presentare un'ulteriore domanda per la stessa tipologia di investimenti, prima che siano trascorsi 180 giorni dalla data di inoltro telematico della domanda precedente, a meno che la stessa sia stata annullata o vi sia stata rinuncia.

La procedura, in presenza di risorse disponibili, rilascia in automatico attestazione della presenza di risorse disponibili, che viene equiparata ad un'ammissione condizionata all'aiuto al fine delle fatturazioni ed inizio lavori. L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla concessione provinciale, senza che nulla possa essere vantato nei confronti della Regione prima della concessione o in seguito a variazione delle disposizioni finanziarie

Pertanto gli investimenti eventualmente realizzati dopo l'ammissione condizionata dell'aiuto e prima del provvedimento di concessione provinciale sono effettuati a rischio e pericolo dell'impresa.

Il pagamento degli investimenti ammessi a finanziamento dovrà avvenire solo dopo la comunicazione del CUP (Codice Unico di Progetto) da parte della amministrazione provinciale, attraverso il conto dedicato indicato nella domanda di finanziamento.

L'ammissione al contributo è altresì subordinata alla trasmissione della copia cartacea stampata dalla procedura della domanda (debitamente sottoscritta e corredata della documentazione prevista), da parte del beneficiario, entro sette giorni dall'inoltro telematico al settore agricoltura della Provincia e comunque all'esito positivo della fase istruttoria.

Il richiedente dovrà anche inoltrare copia cartacea all'Istituto di credito prescelto ed al confidi, se prevista la garanzia.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione.

La Regione Piemonte e le Province non si assumono responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Con apposito atto dirigenziale sarà sospesa la ricezione delle domande all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Al fine dell'utilizzo delle risorse che si rendessero disponibili a seguito di rinunce, archiviazioni od in caso di riduzione della spesa accertata in fase di avvenuto acquisto/esecuzione delle opere, rispetto a quella ammessa a finanziamento, potranno essere prese in carico domande eccedenti lo stanziamento fino alla concorrenza del 25% in più di quello iniziale. Per queste domande la procedura rilascia in automatico comunicazione circa l'indisponibilità momentanea della copertura finanziaria. Il finanziamento delle stesse è subordinato alla disponibilità successiva di risorse disponibili derivanti da economie o da nuovi stanziamenti. Gli investimenti non potranno essere

realizzati prima dell'eventuale ammissione condizionata all'aiuto, concessa in seguito all'assegnazione di adeguate risorse.

La presentazione delle domande da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l'Amministrazione Regionale; egualmente non comporta alcun impegno finanziario per l'amministrazione regionale la presa in carico delle domande di cui al capoverso precedente.

MOTIVI DI REVOCA.

I contributi sono revocabili qualora il soggetto beneficiario:

- a) non effettui gli acquisti o non rispetti le modalità e i tempi stabiliti nel provvedimento di concessione emesso dalle amministrazioni provinciali;
- b) realizzi gli investimenti con una riduzione di spesa superiore al 30% della spesa complessivamente ammessa in istruttoria;
- c) non effettui i pagamenti nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con legge 17/12/2010 n. 217, salvo future disposizioni normative che modifichino la normativa vigente;
- d) non osservi le prescrizioni indicate nelle istruzioni operative e nel provvedimento di concessione nonché gli impegni assunti anche relativamente agli anni successivi alla liquidazione del contributo;
- e) non mantenga i requisiti di ammissibilità sia soggettivi che relativi al programma di investimento;
- f) acquisti le macchine e le attrezzature agricole od inizi la realizzazione di strutture ed impianti prima della concessione dell'aiuto.
- g) non effettui i pagamenti sul conto corrente bancario o postale dedicato, indicato in domanda, e/o non riporti il codice di CUP sugli strumenti di pagamento.

VINCOLO DI DESTINAZIONE.

Le strutture, macchinari e impianti fissi (investimenti fondiari) realizzati con il contributo regionale non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo (compresi donazione e comodato), né locati, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di accertamento avvenuta esecuzione e per un periodo di almeno cinque anni dalla data d'acquisto per macchine ed attrezzature agricole (investimenti agrari).

Può essere ammessa, previa valutazione e conseguente autorizzazione scritta dell'Amministrazione Provinciale, l'alienazione o la cessione anticipata di strutture, di impianti, di macchinari, di macchine ed attrezzature agricole purché determinata da cause di forza maggiore o da motivate ragioni di ordine tecnico-economico.

L'inosservanza dei termini sopraindicati comporta la revoca immediata delle agevolazioni concesse per il periodo residuo e il recupero coattivo delle stesse maggiorate degli interessi legali. Nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa e, se trattasi di società, anche in caso di scioglimento anticipato, liquidazione o fallimento, viene richiesta la restituzione soltanto del contributo (limitatamente alla quota relativa al periodo intercorrente tra l'alienazione ed il termine del vincolo di destinazione) senza maggiorazione degli interessi legali.

COMPETENZE BANDO ED ISTRUZIONI OPERATIVE

L'articolo 2 della L.R. n. 17/99 trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali.

L'articolo 6 della L.R. n. 17/99 punto 1 prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, la "attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta

programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale", per consentire una migliore razionalizzazione della gestione delle risorse.

Ciò premesso è opportuno che la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura avvenga in modo unitario a livello regionale, demandando alle Province le fasi di istruttoria e di accertamento avvenuto acquisto/esecuzione delle opere.

Il Settore Agricoltura della Provincia, comunicato l'avvio del procedimento, potrà effettuare una preistruttoria, con eventuali accertamenti in loco, per valutare l'esistenza dei requisiti fondamentali e provvederà a respingere le istanze inoltrate fuori termine, quelle non corredate dalla documentazione prescritta e quelle ritenute inammissibili per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

La richiesta di accertamento avvenuto acquisto/esecuzione delle opere dovrà essere effettuata utilizzando i servizi on-line appositamente predisposti sul portale Sistema Piemonte.

Entro sette giorni dall'inoltro telematico della richiesta di accertamento di cui sopra il beneficiario dovrà far pervenire all'ufficio provinciale competente:

- copia cartacea stampata dalla procedura della richiesta (debitamente sottoscritta);
- la documentazione prescritta dal provvedimento di concessione;
- la rendicontazione bancaria contenente le seguenti informazioni: numero e data del provvedimento di concessione; denominazione beneficiario; indirizzo della sede legale del beneficiario; partita IVA del beneficiario; data perfezionamento, durata ed importo del prestito; tasso d'interesse applicato; periodicità di pagamento delle rate; indicazione del confidi se il prestito è assistito da garanzia per almeno il 50% dell'importo del prestito in caso di finanziamenti chirografari e per almeno il 30% in presenza di finanziamenti ipotecari.

Trascorso tale termine, nel caso in cui non sia avvenuta l'esecuzione delle opere o l'effettuazione degli acquisti e/o senza che sia stato richiesto l'accertamento, l'agevolazione decade.

Il Settore Agricoltura della Provincia provvederà ad espletare la fase di accertamento avvenuto acquisto/esecuzione delle opere dando comunicazione dell'esito della stessa al beneficiario.

Le Province, ciascuna per il proprio territorio di competenza, formano gli elenchi provinciali di liquidazione e, successivamente, li trasmettono alla Regione Piemonte per l'avvio delle procedure di pagamento di competenza regionale.

L'erogazione avverrà anche per il tramite dell'organismo pagatore regionale (ARPEA).

Sono ammessi al finanziamento gli investimenti fatturati e pagati successivamente al provvedimento di ammissione condizionata, rilasciato automaticamente dalla procedura informatica, in caso di disponibilità delle risorse necessarie, purchè oggetto di concessione provinciale definitiva.

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della misura 121 del programma di sviluppo rurale.

Si ammette il finanziamento di interventi che rientrano nell'ambito delle O.C.M. In particolare l'acquisto di piante e relativo sostegno, senza le limitazioni previste nelle specifiche misure, purchè non siano interventi oggetto di altro finanziamento pubblico o siano già stati finanziati.

L'acquisto di piante e relativo sostegno è finanziato come investimento fondiario.

Al fine di ottenere correttezza e semplificazione amministrativa si stabilisce che sia sufficiente la richiesta di permesso a costruire o della S.C.I.A. , per l'ammissione al contributo negli investimenti fondiari e si demanda al settore competente una revisione dei documenti chiesti per l'erogazione del contributo, riducendoli al minimo indispensabile.

La Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale è incaricata di procedere all'approvazione del bando e delle istruzioni operative nonché alla liquidazione dei contributi.

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE E ALLA CACCIA E PESCA

L.R. 12/10/78, n. 63, articolo n. 50.

Piano Verde

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale.

Disposizioni per l'attuazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. n. 63/78 art. n. 50. Concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati per le esigenze della conduzione aziendale.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell'8 ottobre 2007, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2008, la concessione dei contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale di cui all'articolo 50 della L.R. n. 63/78 avvenga sotto forma di aiuti de minimis:

1. ai sensi del Regolamento (CE) N. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 (ora Regolamento (CE) 1535/2007) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato;
2. ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") per le altre imprese agricole quali le imprese di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato, di servizi ed agroforestali.

Il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 esclude dall'ambito di applicazione i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I (codici ATECO 2007, sezione A fino al cod. A 1.50.0 compreso) che di converso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali e l'importo cumulativo corrisposto alle imprese italiane operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli non può superare nel triennio il valore di € 320.505.000,00. Il decreto ministeriale del 30/09/2009 ha provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 75% dell'importo cumulativo sopra indicato ed ha assegnato alla Regione Piemonte l'importo di € 17.308.615,14.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell'8 ottobre 2007 dispone che, ai sensi del punto 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 17/99, la gestione degli interventi di credito di conduzione concessi in favore di imprese cooperative di produzione, servizio e forestali e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli avviene in modo unitario a livello regionale.

Il presente programma prevede che, ai sensi del punto 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 17/99, l'intervento di concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale, avvenga in modo unitario a livello regionale, lasciando alle Province la gestione delle fasi istruttorie, per consentire una migliore razionalizzazione delle risorse finanziarie.

Il programma trova copertura finanziaria sulle somme non utilizzate delle disponibilità dell'UPB 11032 destinate al finanziamento del programma regionale per la concessione di contributi negli

interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura ammontanti complessivamente ad € 2.051.833,00 e sulle eventuali somme appositamente stanziare sul bilancio di previsione 2012.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

In conformità a quanto previsto dall'Amministrazione Regionale nel PSR 2007-2013, non possono beneficiare degli aiuti:

1. le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione se prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
2. le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
3. le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
4. le imprese che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto per mancato rispetto delle norme sulle quote latte.

Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda e devono essere mantenuti almeno fino alla liquidazione del contributo.

Trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei pagamenti di cui ai precedenti punti riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità della domanda stessa e possono essere regolarizzate purché ciò avvenga prima della concessione del contributo. Il mantenimento del requisito è verificato anche prima della liquidazione del contributo stesso.

LOCALIZZAZIONE

Il centro aziendale ed i terreni considerati ai fini della determinazione dell'importo della spesa ammissibile a prestito di conduzione devono ricadere sul territorio della Regione Piemonte. Per lo stesso motivo, anche i capi di bestiame considerati a tal fine devono essere allevati in regione.

DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i capitali necessari per far fronte ai costi dei mezzi tecnici utilizzati nei cicli produttivi aziendali, in attesa del ricavo futuro a seguito della vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti.

La spesa ammissibile a prestito, ovvero le spese da anticipare, sono in funzione sia della produzione svolta sia della durata del ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti ottenuti.

Essa è determinata sinteticamente sulla base di parametri economici prefissati per ciascuna produzione, da moltiplicare per la consistenza desunta dal fascicolo aziendale espressa nell'appropriato valore unitario (ettaro per le coltivazioni ed UBA per gli allevamenti). Detti parametri saranno periodicamente approvati con determinazione dirigenziale del competente settore regionale.

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

L'importo del prestito di conduzione ammissibile a finanziamento per ciascuna impresa agricola dovrà essere compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 80.000,00.

Si ricorda inoltre che ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. La concessione dell'aiuto è altresì vincolato al non superamento in un triennio dell'importo cumulativo assegnato alla Regione Piemonte ammontante a € 17.308.615,14.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Così come previsto dalla D.G.R. n. 30-7048 del 08/10/2007, modificata dalla D.G.R. n. 40-11191 del 6 aprile 2009, per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte sarà pari fino al 50% del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione delle domande di finanziamento. Qualora almeno il 50% dell'importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da confidi, che operino in agricoltura e che rispettino i requisiti previsti dall'art. 13 della L. n. 326/2003, il contributo negli interessi sarà aumentato di 0,30 punti percentuali.

Per le imprese ubicate in zona montana il contributo negli interessi, così come sopra determinato, è incrementato fino di un punto percentuale.

Il tasso di riferimento sopra citato è quello comunitario, calcolato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (G.U.U.E. C 14/6 del 19/01/2008), aumentato di 100 punti base.

Le domande saranno ammesse a finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla sezione II, parte II del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

COMPETENZE BANDO ED ISTRUZIONI OPERATIVE

L'articolo 2 della L.R. n. 17/99 trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell'8 ottobre 2007 dispone che, ai sensi del punto 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 17/99, la gestione degli interventi di credito di conduzione concessi in favore di imprese cooperative di produzione, servizio e forestali e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli avviene in modo unitario a livello regionale. Tale competenza si aggiunge alla gestione regionale degli interventi di credito di conduzione concessi in favore di imprese cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di tutte le cooperative agricole che svolgono attività con codici ATECO 2007,

sezione A superiori al cod. A 1.50.0. Queste imprese sono finanziate sulla base del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

L'articolo 6 della L.R. n. 17/99 punto 1 prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, la "attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale", per consentire una migliore razionalizzazione della gestione delle risorse.

Ciò premesso è opportuno che la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale a favore di imprese di produzione dei prodotti agricoli avvenga in modo unitario a livello regionale, demandando alle Province le fasi di istruttoria.

La Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale è incaricata di procedere all'approvazione del bando, delle istruzioni operative (compreso la definizione dei parametri economici sulla base dei quali è calcolata la spesa massima ammissibile a prestito e le modalità di presentazione delle domande) ed alla liquidazione dei contributi.